



COMUNE DI LIPARI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

"Eolie Patrimonio dell'Umanità"

Ufficio Protezione Civile

Ordinanza n° 05

del 16/02/2021

COMUNE DI LIPARI

ALBO PRETORIO

RICORDO N. 17 FEB 2021
N. COPIE 353

IL SINDACO

VISTA la Legge n. 221 del 28.12.2015 all'art. 33 e successive modificazioni, con la quale al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientali, nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori, che stabilisce che i comuni delle isole minori ed i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, e che così recita: "I comuni possono altresì, prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica";

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 16/09/2016 che adotta il "Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del Contributo di Sbarco e Contributo di Accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica" si è istituito e determinato con l'art. 3 comma 3 un contributo per l'accesso nelle zone disciplinate nella misura di euro 5,00 per ogni singolo accesso;

VISTO che il vigente regolamento, sopra citato, stabilisce all'art. 2 comma 3 che le zone oggetto del contributo devono essere individuate con apposito provvedimento sindacale;

VISTA la normativa legislativa, attualmente in vigore, in materia di attività professionale di accompagnamento di persone in ascensioni ed escursioni su vulcani, ed in particolare l'art. 23 della Legge 2 gennaio 1989, n. 6 e l'art. 16 della L.R. del 6/4/1996 n. 28, i quali riservano espressamente *l'accompagnamento in escursioni e ascensioni su vulcani* alle categorie professionali di *Guide alpine e/o alle guide vulcanologiche* abilitate ai sensi della normativa vigente;

VISTE, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge 24 gennaio 2013 n. 4 in materia di *"professioni non organizzate"*, i quali vietano ad altri professionisti, anche se iscritti ad associazioni, l'esercizio di attività professionali *riservate dalla legge* a specifiche categorie di soggetti;

VISTO, altresì, il DPR 7 agosto 2012, n. 137;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di assicurare, sulle aree dei vulcani ricadenti nel territorio del comune di Lipari, esposte a maggior rischio, condizioni di massima sicurezza per la fruizione turistica ed escursionistica, in applicazione delle disposizioni impartite dalla Protezione civile Regionale;

CONSIDERATO, pertanto, ed in virtù della riserva di legge citata che l'accompagnamento di persone alle aree sommitali superiori del vulcano va esercitato da figure professionali abilitate ai sensi delle leggi vigenti;

RICHIAMATE le ordinanze sindacali n. 84 del 31.07.2000, n. 90 del 09.08.2002, n. 46 del 06.08.2007, n. 13 del 02.04.2010, n. 16 del 11.03.2014, n. 40 del 19.07.2017 e n. 97 del 02.09.2019, tutte tendenti a disciplinare l'accesso alle aree oggetto di escursione ai crateri di Stromboli e vulcano, e che con la presente si intendono sostituite;

CONSIDERATO che i vulcani di vulcano e di Stromboli si caratterizzano per l'attività vulcanica persistente, con condizioni di rischio generali implicitamente accettate da coloro che vivono in tali aree o che vi si recano temporaneamente;

CONSIDERATO che per il vulcano di Stromboli esiste una pericolosità connessa alla possibilità del verificarsi di esplosioni maggiori e di esplosioni parossistiche che sono sempre possibili e, allo stato attuale delle conoscenze, non prevedibili;

AVVERTITO che, per quanto sopra detto, le escursioni sui vulcani non sono mai prive di rischio, anche laddove vengano adottate tutte le precauzioni possibili;

VISTA la necessità di adottare misure atte a salvaguardare l'igiene e sanità e l'incolumità pubblica;

CONSIDERATO che, con nota prot. 24953 del 28.1.2018 il Sindaco ha trasmesso bozza dell'ordinanza n. 23 del 19.03.2019 alla Protezione civile Nazionale e Regionale per l'analisi dei contenuti e l'espressione di un parere sulla coerenza alle norme ed alle procedure vigenti in materia, con particolare riferimento alla rispondenza delle limitazioni contenute e delle identificazioni delle categorie professionali individuate per l'accompagnamento degli escursionisti;

VISTA la nota del dipartimento di Protezione Civile Servizio Attività Giuridica e Legislativa della Presidenza del consiglio dei ministri prot. n. 637 del 07.01.2019 con la quale si esprime parere favorevole per la compatibilità con le norme vigenti in materia;

VISTI gli esiti della videoconferenza del 02 febbraio 2021 sullo stato di attività del vulcano Stromboli che hanno rilevato un livello di allerta "Giallo".

IN ATTESA che il verificarsi di condizioni più stabili comportino una diversa e più completa fruizione del vulcano

VISTA la nota del Comune di Lipari prot. n. 10020 del 16/07/2020 con cui l'Amministrazione richiede il parere del DRPC Sicilia in ordine alla riapertura dell'accesso al vulcano di Stromboli fino a quota 400 metri sul livello del mare attraverso il sentiero in sicurezza realizzato dal dipartimento Regionale Azienda foreste Demaniali e considerato lo stato di attenzione dichiarato e compatibile con la possibilità di accedere alle aree in argomento;

VISTA la risposta del DRPS Sicilia prot. n. 39372/S.03/DRPC Sicilia del 19/07/2020 con la quale oltre a chiedere il differimento di 15 giorni alle conseguenti determinazioni, "in ragione dell'imprevedibilità che caratterizza le fenomenologie vulcaniche e il corretto rischio che non può definirsi mai nullo, si prende atto dell'intervento di codesta Amministrazione al verificarsi dell'evento in parola e si ribadisce la necessità dell'adozione da parte delle medesima amministrazione di tutte le cautele volte a incrementare la prevenzione e ad assicurare agli escursionisti informazioni puntuali sui rischi connessi alla fruizione del vulcano"

VISTO il Decreto del 2 gennaio 2018, n. 224 (Codice della protezione civile);

VISTO l'Ordinamento amministrativo EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

- L'assoluto divieto di accesso ai visitatori/escursionisti a partire da quota 290 sul livello del mare e sino all'area sommitale del vulcano Stromboli, sul versante di Ginostra il sentiero di punta Corvi è interdetto da quota 130 fino all'area sommitale;
- È consentito, **soltanto se accompagnati da guide alpine e/o vulcanologiche autorizzate**, l'accesso dei visitatori escursionisti sul tratto dei sentieri di "Punta Labronzo", a partire da quota 290 e sino a quota 400 metri s.l.m. mentre nel versante di Ginostra è consentito il sentiero di Punta Corvi a partire da quota 130 e sino a quota 400 metri s.l.m., sempre **se accompagnati da guide alpine e/o vulcanologiche autorizzate**, le stesse vorranno consultare i bollettini e comunicati emanati dai Centri di Competenza (CdC) e il bollettino meteorologico emesso dal Centro Funzionale Centrale – Settore Meteorologico del Dipartimento della Protezione Civile ed affissi presso il Centro Operativo Avanzato (COA) di Stromboli, assumendo informazioni circa le condizioni dello stato di attività del vulcano uniformandosi alle prescrizioni di cui alla regolamentazione che segue:

REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCESSO AL VULCANO STROMBOLI E PER LE ESCURSIONI ACCOMPAGNATE DA GUIDE AUTORIZZATE SINO A QUOTA 400

1. I gruppi di escursionisti, in numero non superiore a 20 (venti) persone, dovranno essere accompagnati da una guida alpina e/o vulcanologica regolarmente autorizzata, la quale potrà essere coadiuvata da un esperto di primo soccorso;
2. La guida alpina e/o vulcanologica dovrà essere identificabile da un apposito tesserino riportante foto, generalità, qualifica, bollino dell'anno in corso e numero di iscrizione all'albo Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche. Il tesserino dovrà essere rilasciato dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane o da altri collegi di guide alpine affiliate all'*Union Internationale des Associations de Guides de Montagnes* (UIAGM o equivalente);
3. Le escursioni sono consentite **dalle ore 11:00 e fino alle ore 24:00**, intesi come limiti orari per la presenza al di sopra delle quote interdette.
4. È fatto divieto di accedere, transitare e sostare al di sopra delle quote interdette, **dalle ore 24:00 alle ore 11:00**. L'accesso ai versanti del vulcano si snoda attraverso un percorso impegnativo ed è quindi necessario che la guida autorizzata verifichi l'adeguatezza dei materiali e delle attrezzature di cui l'escursionista deve essere dotato (scarpe da trekking, indumenti adeguati, lampada, acqua, cibo, ecc.);
5. Le guide autorizzate dovranno scrupolosamente osservare e fare osservare le norme e le limitazioni che regolano l'accesso al vulcano; inoltre dovranno fornire agli escursionisti una dettagliata informazione sulle difficoltà e sui rischi cui potranno andare incontro durante la visita al vulcano. In particolare, vale quanto segue.
 - a) Il "Centro Coordinamento Escursioni", esercitato in questa fase dalle guide autorizzate deve essere costantemente presidiato ed in contatto nelle ore in cui vengono svolte le attività escursionistiche, fino al completo rientro di tutti i gruppi in paese;
 - b) Il "Centro Coordinamento Escursioni" ha il compito di regolare il flusso dei gruppi di escursionisti, allo scopo di evitare prolungati assembramenti in zone a più elevato rischio e deve svolgere le seguenti attività:
 - rendere disponibili generi di primo soccorso ed attivare il pronto intervento, al fine di intervenire tempestivamente in caso di incidenti, attraverso soggetti preposti a tali

- funzioni ed adeguatamente operanti sul territorio; allo scopo, si potrà fare ricorso ai servizi di medicina territoriale e ad Associazioni di volontariato;
- assicurare il collegamento radio e telefonico tra i gruppi che effettuano l'escursione e i presidi istituzionalmente preposti alle attività di soccorso e protezione civile (Carabinieri/Soccorso Alpino della Guardia di Finanza/Vigili Urbani/Associazioni di volontariato);
 - indicare alle guide che si accingono a intraprendere l'escursione: presenza, numero e consistenza di eventuali gruppi già partiti in precedenza al fine di favorire l'autoregolamentazione delle guide stesse.
- c) Prima dell'escursione, la guida autorizzata avrà l'obbligo di far firmare agli escursionisti una liberatoria (scritta in quattro lingue), riguardante i rischi e l'imprevedibilità, anche nell'ordinario, dell'attività del vulcano, allo scopo di informarli, senza incomprensioni ed equivoci, contribuendo in tal modo ad una reale presa di coscienza dei rischi che corrono e sollevando da eventuali responsabilità le guide stesse e le Autorità. Tali liberatorie verranno custodite presso le sedi delle varie agenzie di Guide presenti sull'isola e rese disponibili ad eventuali richieste delle Autorità competenti;
- d) Prima dell'inizio dell'escursione le guide dovranno fornire via fax/e-mail al "Centro Coordinamento Escursioni":
- il percorso e gli orari di partenza e di rientro previsti;
 - l'elenco nominativo delle persone che accompagneranno, con relativi recapiti da contattare in caso di necessità;
 - la dichiarazione di essere in possesso delle liberatorie firmate da tutti gli escursionisti;
- Eventuali variazioni delle notizie sopra riportate (ad es. rinunce all'escursione) devono essere tempestivamente comunicate dalle guide, a mezzo fax, o, ad escursione in corso, via radio;
- e) Le liberatorie sopra citate devono riportare la dichiarazione del singolo escursionista, di essere a conoscenza dei rischi connessi con l'escursione e devono inoltre contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, per finalità di protezione civile, ai sensi del D.Lg.vo n.196 del 30.06.2003;
- f) Al di sopra dei 290 metri., gli escursionisti dovranno essere dotati di casco protettivo omologato da montagna (UIAA) CE e mascherina monouso (distribuiti a cura delle guide) che protegga le vie respiratorie dalle possibili polveri;
- g) La guida alpina e/o vulcanologica avrà la responsabilità delle persone che accompagna, assumendo la decisione di intraprendere o meno l'escursione e con quali modalità, sulla base delle condizioni meteo, delle condizioni del vulcano e della propria esperienza professionale. La guida sarà responsabile della scelta dei percorsi da seguire, secondo le condizioni del momento, sia in fase di ascesa che di discesa;
- h) La guida svolge la propria attività per escursioni individuali o di gruppo. Per le escursioni oltre i 290 ed entro i 400 metri s.l.m., ogni guida può comunque accompagnare fino ad un massimo di 20 (venti) escursionisti. Il numero massimo di escursionisti che possono accedere contemporaneamente al di sopra della quota dei 290 metri, non può eccedere le 60 (sessanta) unità (3 gruppi da max 20 escursionisti).
- i) Le guide dovranno organizzare l'avvicendamento delle comitive, disciplinando e organizzando il flusso degli escursionisti lungo i sentieri. A tal fine le guide alpine e/o vulcanologiche di Stromboli sono tenute ad autoregolamentare le escursioni;
- j) Durante l'escursione le guide autorizzate, al fine di monitorarne continuamente la posizione e poter eventualmente indirizzare opportunamente i soccorsi in caso di incidente, dovranno comunicare la posizione e i loro eventuali spostamenti;
- k) Nel momento in cui i gruppi saranno rientrati al di sotto delle quote interdette e successivamente in paese, le guide ne daranno tempestiva comunicazione al "Centro

Coordinamento Escursioni” via radio. La guida si impegna a fornire tempestive informazioni al “Centro Coordinamento Escursioni” su eventuali situazioni significative riscontrate durante le escursioni, se del caso questo informerà il Sindaco per gli opportuni adempimenti, e per informazione la stazione dei Carabinieri e il COA;

- l) All’insorgere di situazioni di maggior pericolo, direttamente riscontrate dalle guide ovvero comunicate, anche attraverso il COA, o dalla comunità scientifica, le guide medesime potranno sospendere l’attività escursionistica in atto sul vulcano. Detta attività potrà altresì essere sospesa, in qualsiasi momento, con specifica disposizione del Sindaco.
6. Il “Centro Coordinamento Escursioni” giornalmente prima dell’inizio delle escursioni, acquisirà presso il COA e trasferirà alle guide, le più complete informazioni disponibili inerenti al vulcano Stromboli, in particolare relativamente a:
 - lo stato di attività del vulcano, mediante i bollettini e comunicati emanati dai CdC
 - le previsioni meteo, mediante il bollettino emesso dal Centro Funzionale Centrale – Settore Meteorologico del Dipartimento della protezione civile.
 7. Gli escursionisti prenderanno buona nota del materiale informativo redatto in più lingue e disponibile presso il “Centro Coordinamento Escursioni”, le sedi delle guide alpine e/o vulcanologiche nonché il COA di Stromboli, circa i pericoli e i rischi che l’escursione presenta;
 8. Il “Centro Coordinamento Escursioni” si avvarrà delle apparecchiature radio in dotazione all’Amministrazione Comunale
 9. Le limitazioni di cui ai punti precedenti non si applicano al personale che effettua attività di protezione civile, monitoraggio, soccorso e controllo del territorio e più specificatamente:
 - personale tecnico scientifico dell’Università di Firenze (UNIFI) e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), per le attività di controllo, monitoraggio e sorveglianza vulcanica;
 - personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (DPC) in attività d’istituto;
 - personale della Presidenza della Regione Siciliana- Dipartimento della Protezione Civile Regionale in attività d’istituto;
 - le forze dell’ordine;
- Inoltre, laddove ne ricorrano i presupposti e previa autorizzazione del Sindaco, la deroga può applicarsi alle guide alpine/vulcanologiche autorizzate, al personale CNSAS/SAS, al personale della Protezione Civile Comunale e ai volontari di Protezione Civile;
- In ogni caso tutto il personale che usufruisce della superiore deroga, dovrà comunicare al COA il numero delle unità e l’orario di inizio e fine della permanenza nell’area interdetta.
10. Ai trasgressori della presente ordinanza (persone singole e/o gruppi di escursionisti, nonché guide autorizzate), con particolare riferimento al superamento della quota stabilita al punto 6 lettera h), sarà applicata la sanzione amministrativa di € **500,00**, applicabile a ciascun trasgressore;
 11. Ai fini dell’applicazione di sanzioni penali, sarà cura degli Ufficiali ed Agenti di P.G. trasmettere gli atti all’Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 del Codice Penale;
 12. Le guide che contravverranno alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza verranno denunciate all’albo Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche per l’irresponsabile comportamento; a carico delle stesse sarà richiesta, dal Sindaco del Comune di Lipari, all’albo di categoria, l’immediata sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo non inferiore ad un mese, senza pregiudizio per le sanzioni penali;

13. Presso COA di Stromboli saranno installate anche le apparecchiature per l'attivazione della Rete Strumentale di allertamento (sirene) che dovrà essere attivata dal delegato del Sindaco o delegato comunale, con le procedure previste nel piano di emergenza del Comune di Lipari per l'isola di Stromboli;
14. Il Corpo di Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della sua scrupolosa osservanza, anche attraverso controllo e posti di blocco lungo i sentieri di accesso agli alti versanti, e sono chiamati a darne la massima diffusione.


DISPONE

- Il Dirigente del III Settore e l'Ufficio di Protezione Civile, facente capo al medesimo settore, sono incaricati degli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento.
- La trasmissione della presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, al Dipartimento di Protezione Civile Regionale, all'Ufficio Territoriale di Governo di Messina, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, al Centro Operativo Avanzato di Stromboli, alle Guide Alpine e/o Vulcanologiche operanti su Stromboli, agli Agenti della Forza Pubblica, al Corpo di Polizia Municipale, al Comandante della Polizia Municipale e all'Ufficio di Protezione Civile Comunale.

Il presente provvedimento è trasmesso al DPC e DRPC per le loro eventuali valutazioni e lo stesso potrà essere in ogni momento modificato o revocato qualora pervengano diverse valutazioni sullo stato di pericolosità e di allerta nelle aree interessate.

Il presente provvedimento avrà immediata esecutività e sarà affisso all'Albo Pretorio Comunale Online, per la sua massima diffusione e conoscibilità.

Dalla Residenza Municipale lì,



Il SINDACO
(Marco Giorgianni)